

PROCURA PRESSO
PRETURA PALERMO
4 FEBBRAIO 1999

P.M.

HMEJAK

Riservatezza •

Organizzazione di dati personali in archivio • violazione dell'art. 34 in relazione all'art. 7 della legge n. 675 • Sussistenza

Il promotore finanziario che organizza un archivio dei clienti di una banca per inviare lettere promozionali, senza procedere alla relativa notificazione al Garante commette la violazione prevista dall'art. 34 della legge n. 675 del 1997.

Riservatezza •

Organizzazione di archivio e trasmissione di lettere promozionali • Consenso • Difetto • Violazione dell'art. 35 della legge n. 675 del 1997 in relazione all'art. 11 • Sussistenza

Configura il reato di trattamento illecito di dati, l'organizzazione di dati in un archivio informatico ed il successivo uso per inviare di lettere promozionali a clienti, senza il loro consenso.

A l giudice per le indagini preliminari presso la Pretura Circondariale di Palermo

Il Pubblico Ministero Dr. T. Hmejok

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe:

nei confronti di xxx, n. a xxx il xxx, elettivamente domiciliato a Palermo c/o lo studio dell'avv. xxx in via xxx, imputato dei reati p.e.p. dagli artt.:

a) 7 e 34 legge 31.12.1996, n. 675, perché, esercitando l'attività di promotore finanziario per conto della xxx, sede in Palermo, procedeva al trattamento dei dati personali relativi a diversi clienti del BANCO ... In particolare organizzando tali dati in un archivio informatico e utilizzandoli per inviare alle persone ivi indicate lettere di contenuto promozionale omettendo di procedere alla prescritta notificazione al Garante « per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ».

b) 11 e 35/I legge 31.12.96, n. 675, perché esercitando l'attività di promotore finanziario per conto della xxx — sede di Palermo, al fine di trarne profitto, procedeva al trattamento dei dati personali relativi a diversi clienti del BANCO ... — in particolare organizzando tali dati in un archivio informatico e utilizzandoli per inviare alle persone ivi indicate lettere di contenuto promozionale — senza il consenso espresso degli interessati ai dati medesimi.

c) 648 e 61 n. 11 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava di alcune carpette intestate « Banco ... », appartenenti al Banco ..., delle quali aveva il possesso e commettendo il fatto con abuso della prestazione d'opera, in qualità di dipendente del predetto istituto di credito.

Ritenuto che i reati per i quali si procede sono perseguibili d'ufficio e che deve applicarsi soltanto la pena pecuniaria, anche in sostituzione a quella detentiva;

Rilevato che fra i reati contestati si ravvisa la sussistenza di un medesimo disegno criminoso e che, pertanto, agli stessi può applicarsi il vincolo della continuazione;

Ritenuto che il reato più grave sia quello di cui al capo *a*);

Considerato che la pena finale può determinarsi nella misura di £. 6.750.000 di multa (q.b. mesi tre di reclusione, diminuita *ex art.* 63 art. c.p., vista l'incensuratezza dell'imputato, a mesi 2 di reclusione ed aumentata *ex art.* 81/II c.p. a mesi 3 di reclusione, con la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria);

Visti gli artt. 554 e 585 c.p.p.

CHIEDE

emmettarsi nei confronti del sopra generalizzato imputato decreto penale di condanna alla pena di £. 6.750.000 di multa, nonché alle pene accessorie della pubblicazione della pronunzia di condanna e della confisca di quanto in sequestro in quanto corpo di reato, oltre alle spese processuali;